

Quesito Comando

E' pervenuto a questo Comando, da parte di una società che gestisce un grande magazzino nell'ambito di un centro commerciale nel quale sono presenti altri esercizi, la richiesta di esame progetto ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Al riguardo, dovendo esaminare il centro commerciale nel suo complesso, si fa presente che la circolare ministeriale n° 75/67 e le successive modificazioni ed integrazioni, mal si addicono a tali tipologie edilizie in quanto specifiche per gli esercizi commerciali elencati nella lettera circolare n° 5210/4118/4 del 17/2/75.

In particolare risulta di difficile applicazione ai centri commerciali la disposizione della circolare 75/67 che prevede che "le uscite debbono immettere in ampi disimpegni, direttamente aerati dall'esterno, dai quali si possa accedere alle scale che devono condurre all'esterno", in correlazione con la definizione di "vie di uscita" prevista dalla predetta lettera circolare del 1975.

A parere di questo Comando si dovrebbe poter accettare, ai fini del calcolo della lunghezza massima del sistema di vie di uscita, stabilita in 30 metri dalla circolare n° 75/67, che le uscite dai vari esercizi commerciali possano essere considerate anche quelle che immettono sul "mall" del centro commerciale anche se a rigore lo stesso non può essere considerato luogo sicuro.

Dovendo corrispondere alla società che ha inoltrato il progetto per il previsto esame, si rimane in attesa di un cortese sollecito riscontro.

Risposta Ministero

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, che si riscontra, questo Ufficio è del parere che, stante l'attuale tipologia architettonica dei centri commerciali, le strade di comunicazione interna (cosidette "mall") per le loro caratteristiche di altezza, sistemi di protezione, possibilità di aerazione, etc, possono essere considerate equivalenti ai fini della sicurezza ai disimpegni in cui, ai sensi della circolare n° 75/67, devono immettere le uscite dei singoli esercizi commerciali.

Resta fermo in ogni caso l'obbligo, per le attività commerciali ricomprese nel punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16/2/82, di essere munite di uscite, eventualmente anche sulle strade di comunicazione interna, raggiungibili con percorsi non superiori a 30 m.

Peraltro la lunghezza del percorso all'interno di dette strade interne, computata a partire dalle uscite dei singoli esercizi commerciali fino a spazio scoperto o luogo sicuro, non può essere stabilita in modo univoco ma dovrà essere valutata, caso per caso dai Comandi Provinciali sulla base delle caratteristiche di sicurezza ai fini dell'esodo offerta da detti percorsi.